

MEMORANDUM D'INTESA IN MATERIA DI COOPERAZIONE TECNICA TRA LA
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA E
LA COMISION NACIONAL DE VALORES ARGENTINA

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e la Comisión Nacional de Valores argentina sono consapevoli della crescente internazionalizzazione dei loro mercati di valori mobiliari e della conseguente necessità di una effettiva cooperazione tra Autorità di vigilanza sui mercati di valori mobiliari a livello internazionale. Riconoscono, parimenti, l'importanza che i mercati di valori mobiliari autonomi vanno acquisendo nello sviluppo e nella crescita economica delle nazioni e la necessità di realizzare mercati di valori mobiliari aperti, sicuri ed efficienti, in Argentina ed in Italia.

Entrambi gli organismi ritengono, ugualmente, che l'interrelazione esistente ed il tradizionale vincolo tra i due Paesi fa ritenere conveniente stabilire un accordo che permetta di migliorare i sistemi di comunicazione esistenti tra la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e la Comisión Nacional de Valores argentina nelle materie relative al funzionamento dei loro rispettivi mercati di valori mobiliari.

Sulla base delle precedenti considerazioni, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e la Comisión Nacional de Valores argentina hanno concordato il presente Memorandum d'Intesa relativo alla cooperazione tecnica da realizzare in futuro tra i due organismi.



Articolo I: DEFINIZIONI

Ai fini del presente Memorandum d'Intesa:

- a) "Autorità" significa:
 - 1) la Commissione nazionale per le società e la Borsa; o
 - 2) la Comisión Nacional de Valores dell'Argentina.

- b) "Autorità interpellata" significa l'organismo al quale viene richiesta una consultazione o assistenza ai sensi del Memorandum d'Intesa.

- c) "Autorità richiedente" significa l'organismo che fa una richiesta di consultazione o assistenza ai sensi del Memorandum d'Intesa.

Articolo II: COOPERAZIONE RELATIVA A MATERIE DI RECIPROCO INTERESSE E MISURE DI ASSISTENZA TECNICA PER LO SVILUPPO DEI MERCATI

Sezione I: Principi generali

1. Le Autorità ritengono conveniente stabilire un accordo per incrementare la cooperazione nelle materie relative all'attività ed alla operatività dei rispettivi mercati ed alla protezione degli investitori. A tal fine, desiderano concertare le modalità di collaborazione ed assistenza tecnica che rendano più agevole la comunicazione e la reciproca cooperazione tra le stesse.

2. Con il presente articolo entrambe le Autorità rendono manifesta l'intenzione di creare un quadro adeguato per una reciproca consultazione e assistenza tecnica. A tal fine, le

Autorità esprimono la loro disponibilità a mantenere un regolare e continuo dialogo per gli aspetti relativi alla regolamentazione dei mercati di valori mobiliari dei rispettivi Paesi ed allo sviluppo dell'attività sui rispettivi mercati.

3. Le Autorità si impegnano ad adottare le misure necessarie per assicurare la massima efficacia nell'esecuzione della richiesta di cooperazione. In particolare, si impegnano ad adottare tutti i mezzi tecnici alla loro portata, necessari a soddisfare le richieste di cooperazione formulate ed a soddisfarle con la maggiore rapidità, consentita dall'uso di tali mezzi.

Sezione 2: Consultazioni sulla regolamentazione e funzionamento dei mercati

Le Autorità si impegnano ad effettuare consultazioni periodiche sulle materie di reciproco interesse per migliorare la cooperazione e la protezione degli investitori, con l'obiettivo di ottenere la stabilità, l'efficienza e lo sviluppo dei mercati di valori mobiliari in Italia ed in Argentina. Oltre all'informazione statistica sui mercati di valori mobiliari, tali consultazioni potranno comprendere, tra gli altri aspetti, quelli attinenti allo sviluppo dei mercati dei capitali; alle pratiche operative; all'evoluzione dei sistemi di custodia, amministrazione, compensazione e liquidazione e trasferimento dei valori mobiliari ed all'istituzione degli altri sistemi di mercato; all'informazione sulle leggi e sulla regolamentazione esistente in materia di valori mobili in Italia ed in Argentina

ed alla loro attuazione. Il fine della consultazione è quello di promuovere una mutua intesa volta a rafforzare i mercati dei valori mobiliari dell'uno o dell'altro Paese evitando, quando risulti possibile, i conflitti che potrebbero sorgere in merito all'applicazione di diverse norme o pratiche nazionali.

L'assistenza prestata ai sensi del presente Memorandum d'Intesa non comprende l'effettuazione di ispezioni o la trasmissione di informazioni che le Autorità firmatarie possiedono o alle quali hanno accesso in virtù del loro carattere di Autorità di vigilanza dei mercati di valori mobiliari nei loro rispettivi Paesi. Tale tipo di assistenza potrà essere oggetto di un Memorandum d'Intesa specifico.

Le Autorità si impegnano a scambiarsi, nel più breve tempo possibile, copia delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia all'interno di ciascun Paese e ~~di~~ aggiornare in forma regolare e permanente codeste informazioni, così come ~~di~~ inviare copia di tutte quelle decisioni amministrative e giudiziarie che possono incidere nello svolgimento di uno dei sistemi.

Sezione 3: Assistenza tecnica per lo sviluppo del mercato dei valori mobiliari

Le "Autorità" si propongono di effettuare consultazioni e di ^{consultarsi} [consultarsi] reciprocamente allo scopo di stabilire e realizzare programmi di assistenza tecnica diretti allo sviluppo, amministrazione ed operatività dei rispettivi mercati di valori mobiliari. In tutti i casi, bisognerà specificare il tipo

specifico di assistenza tecnica che le Autorità ragionevolmente richiedono. L'assistenza tecnica potrà includere l'addestramento del personale e la consulenza relativa allo sviluppo, tra l'altro, di:

- I) emissione di valori mobiliari che soddisfino necessità particolari;
- II) funzionamento e gestione del sistema di ordini;
- III) registrazione della transazioni e sistemi di controllo;
- IV) meccanismi di custodia, compensazione, liquidazione e trasferimento dei valori mobiliari;
- V) disposizioni regolamentari relative ai partecipanti al mercato e sui requisiti di capitale;
- VI) sistemi e meccanismi di regolamentazione relativi alla contabilità e pubblicità;
- VII) sistemi di controllo effettivo del mercato;
- VIII) procedure e pratiche di protezione degli investitori.

2. Entrambe le Autorità accettano che l'effettiva prestazione di assistenza tecnica specifica alla quale si riferisce il presente Memorandum d'Intesa sarà soggetta alla ^{disponibilità} [possibilità] di *fiduc* ricorso da parte della "Autorità" interpellata, così come alle autorizzazioni legali interne proprie di ciascun Paese.

Articolo III: PROCEDIMENTO PER REALIZZARE LA COOPERAZIONE

1. Le consulenze o richieste di assistenza dovranno effettuarsi per iscritto e dovranno essere rivolte al funzionario di

collegamento dell'Autorità interpellata, indicato nell'Allegato A.

2. Nella consulenza o richiesta di assistenza l'Autorità richiedente dovrà specificare:

- a) in forma generale, la materia oggetto di consultazione o di richiesta di assistenza, così come lo scopo;
- b) una descrizione generale della documentazione, assistenza o informazione richiesta dalla Autorità richiedente.

3. Nei casi in cui la consultazione o la richiesta di assistenza comporti costi significativi per l'Autorità interpellata, questa potrà richiedere all'Autorità richiedente la stipula di un accordo per il regolamento di tali costi prima di rispondere alla consultazione o di prestare l'assistenza richiesta.

Articolo IV: DISPOSIZIONI FINALI

Sezione 1: Esecuzione

Il presente Memorandum d'Intesa entrerà in vigore a partire dalla data di sottoscrizione.

Sezione 2: Valutazione

Trascorsi due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, entrambi gli organismi effettueranno un esame dei risultati raggiunti al fine di valutare la convenienza a




rinnovarne la validità ed ampliare o adeguare il contenuto dello stesso o le sue finalità.

Sezione 3: Termine

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa o la Comisión Nacional de Valores argentina potranno porre termine alla vigenza del presente accordo, previo preavviso all'altra parte con non meno di trenta (30) giorni di anticipo. Nel caso in cui sarà necessario, il presente Memorandum d'Intesa continuerà a produrre pieni effetti per la consultazione e la richiesta di assistenza effettuata anteriormente alla notificazione fino a che l'Autorità interpellata completi l'informazione o l'assistenza opportunamente richiesta.


Firmato ad Amsterdam, il giorno 22 Giugno 1993

Presidente della Commissione
Nazionale per le Società
e la Borsa d'Italia



Enzo Berlanda

Presidente della Comisión
Nacional de Valores
di Argentina



Martín P. Redrado